



MAPPPer-Meeting M1-2011



Il “Testo Unico”: una revisione in chiave europea?

Stefano GRIMAZ

Direttore Centro SPRINT

Professore di Ingegneria della sicurezza – Università di Udine


Giovedì 30 Giugno 2011 - Udine, Università degli Studi di Udine





L'Europa


➔ ... le "ricadute" europee sulla sicurezza





Alcuni richiami: il Trattato UE

Trattato di Roma, 1957 modificato e integrato dal trattato dell'Unione Europea e dall'Atto unico europeo





Garantire una concorrenza leale ed evitare il dumping sociale

Criterion 1

Il prodotto deve possedere caratteristiche tali da rispettare certi requisiti essenziali di sicurezza (elevata protezione consumatore)

↓ **Art. 100A (95) [114] Tratt.UE**

Direttive Prodotto

Prodotti commercializzati
Requisiti essenziali di sicurezza RES
Elevato livello di protezione

*Approccio di armonizzazione tecnica
focus sui prodotti*

Direttive su prodotti specifici
(es. Dir. Macchine, Prodotti da costruzione, DPI, ecc.)

Direttive fenomeni specifici
(es. Dir. Compatibilità EMC)



*Idoneità del prodotto per l'immissione
sul mercato comunitario (marcatura CE)*

Caratteristiche dei prodotti



Libera circolazione e concorrenza leale
Rispetto di standard di sicurezza minimi

Criterion 2

Il prodotto deve essere costruito in condizioni di lavoro che rispettano certi requisiti minimi (elevata protezione lavoratore)

↓ **Art. 118A (137) [153] Tratt.UE**

Direttive Sociali

Sicurezza e igiene dell'ambiente di lavoro
Gestione ed organizzazione del lavoro
Elevati standard qualitativi di sicurezza

*Approccio gestionale-organizzativo
focus sulle attività*

Direttiva quadro

Principi e misure gestionali generali

— *Direttiva particolare 1* *Luoghi di lavoro*

— *Direttiva particolare 2* *Uso attrezzature*

.. *Uso DPI, VDT*

— *Direttiva particolare n* *Lavoratrici madri*
Cantieri temporanei e mobili




*Uso dei prodotti (sistemi, luoghi di lavoro)
tale da garantire condizioni di lavoro sicure
per le varie tipologie di operatori e di contesti*

Sicurezza dell'utilizzatore



L'impostazione comunitaria dopo l'Atto Unico





Direttive sociali ex art. 118° (137) [153]

n.	direttiva	n. gazzetta	del	argomento	Recepimento normativa italiana
DIRETTIVA QUADRO	1989/391/CEE	GUCE L183	29/06/1989	Miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626 e s.m.
I	1989/654/CEE	GUCE L393	30/12/1989	Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
II	1989/655/CEE modifiche	GUCE L393	30/12/1989	Uso di attrezzature da parte dei lavoratori durante il lavoro	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
III	1989/656/CEE	GUCE L393	30/12/1989	Uso dei DPI	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
IV	1990/269/CEE	GUCE L156	21/06/1990	Movimentazione manuale dei carichi	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
V	1990/270/CEE	GUCE L156	26/09/1990	Attrezzature munite di videoterminale	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
VI	1990/394/CEE modifiche	GUCE L196	26/07/1990	Esposizione a cancerogeni	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
VII	1990/679/CEE modifiche	GUCE L374	31/12/1990	Esposizione a agenti biologici	D.Lgs. 19/09/1994 n. 626
VIII	1992/57/CEE	GUCE L245	26/08/1992	Cantieri temporanei e mobili	D.Lgs 14/08/1996 n. 494
IX	1992/58/CEE	GUCE L245	26/08/1992	Segnaletica di sicurezza e/o di salute	D.Lgs 14/08/1996 n. 493
X	1992/85/CEE	GUCE L348	28/11/1992	Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento	D.Lgs 25/11/1996 n. 645
XI	1992/91/CEE	GUCE L348	28/11/1992	Industrie estrattive di trivellazione	D.Lgs 25/11/1996 n. 624



Direttive sociali ex art. 118° (137) [153]

n.	direttiva	n. gazzetta	del	argomento	Recepimento normativa italiana
XII	1992/104/CEE	GUCE L404	31/12/1992	Industrie estrattive a cielo aperto	D.Lgs 25/11/1996 n. 624
modifica la VII	1993/88/CEE	GUCE L268	29/10/1993		
XIII	1993/103/CE	GUCE L307	13/12/1993	Lavoro a bordo delle navi da pesca	D.Lgs. 17/08/1999 n. 298
modifica la II	1995/63/CE	GUCE L335	30/12/1995		D.Lgs. 04/08/1999 n. 359
modifica la VI	1997/42/CE	GUCE L179	08/07/1997		D.Lgs. 25/02/2000 n. 66
XIV	1998/24/CE	GUCE L131	05/05/1998	Rischi derivanti da agenti chimici	D.Lgs. 02/02/2002 n. 25
modifica la VI	1999/38/CE	GUCE L138	01/06/1999		D.Lgs. 25/02/2000 n. 66
XV	1999/92/CE	GUCE L23	28/01/2000	Rischi di atmosfere esplosive	D.Lgs. 12/06/2003 n. 233
modifica la VII	2000/54/CE	GUCE L262	17/10/2000		
modifica la II	2001/45/CE	GUCE L145	19/07/2001		D.Lgs. 08/07/2003 n. 235
XVI	2002/44/CE	GUCE L177	06/07/2002	Rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni)	D.Lgs. 19/08/2005 n. 187
XVII	2003/10/CE	GUUE L42	15/02/2003	Rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)	D.Lgs. 10/04/2006 n. 195.
XVIII	2004/40/CE	GUUE L184	24/05/2004	Rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)	D.Lgs. 19/11/2007 n. 257
modifica la VI	2004/37/CE	GUUE L229	29/06/2004		
XIX	2006/25/CE	GUUE L114	27/04/2006	Rischi derivanti dagli agenti fisici (rad. ottiche artificiali)	D.Lgs. 09/04/2008 n. 81



Complementarietà tra direttive sociali e prodotto

DIRETTIVA PRODOTTO

100A – apparecchi e sistemi

DIRETTIVA 94/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1994

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni, in particolare dei lavoratori, specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso degli apparecchi e sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva;

caratteristiche apparecchi e sistemi

ATEX-95



DIRETTIVA SOCIALE

137 - gestione attività

28. 1. 2000

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 23/57

DIRETTIVA 1999/92/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 1999

relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 137,

vista la proposta della Commissione (1), presentata previa consultazione del Comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro nonché dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile e nelle altre industrie estrattive,



visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

sfere esplosive, le disposizioni di quest'ultima direttiva, in particolare quelle relative all'informazione dei lavoratori, alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori e alla loro formazione professionale, fatte salve disposizioni più restrittive o specifiche contenute nella presente direttiva;

(6) la presente direttiva costituisce un contributo concreto alla realizzazione della dimensione sociale del mercato interno;

condizioni degli ambienti e delle attività

ATEX-137



conduzione in sicurezza attività



Le Direttive...

➔ ... sulla sicurezza sul lavoro in Europa


Una **direttiva** è un atto legislativo previsto dal Trattato sull'Unione europea.

Si tratta di un documento vincolante nel suo complesso che gli Stati membri sono obbligati a recepire nella legislazione nazionale entro il termine stabilito; se non recepita nei tempi previsti scattano delle sanzioni allo Stato membro

Nel recepire le direttive europee nella legislazione nazionale, gli Stati membri sono liberi di adottare norme più severe per la tutela dei lavoratori; pertanto gli obblighi giuridici nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro possono variare tra i diversi paesi dell'UE.




La logica dell'impostazione europea






La logica applicativa delle direttive






Il codice di lettura delle direttive: visto l'art. 118A (137)

direttiva quadro (principi e misure generali)




"miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dell'ambiente di lavoro"


I direttiva particolare (luoghi lavoro)



XIV direttiva particolare (agenti chimici)



XV direttiva particolare (atmosfera espl.)



"NORME DI GESTIONE"



Chiarimenti già nelle direttive: i "considerando"

direttiva quadro (principi e misure generali)

"miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute dell'ambiente di lavoro"

29. 6. 89

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 183/1

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1989

concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

(89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

considerando che, conformemente all'articolo 118 A del trattato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

"NORME DI GESTIONE"

**VIII direttiva particolare
(cantieri temporanei e mobili)**

N. L 245/6

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

26. 8. 92

DIRETTIVA 92/57/CEE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1992

riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾, presentata previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro,

in cooperazione con il Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'articolo 118 A del trattato prevede che il Consiglio adotti, mediante direttiva, prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro, per garantire un più elevato livello di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori;

considerando che, a norma dell'articolo precitato, le direttive evitano di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese;

considerando che le scelte architettoniche e/o organizzative non adeguate o una carente pianificazione dei lavori all'atto della progettazione dell'opera hanno influito su più della metà degli infortuni del lavoro nei cantieri nella Comunità;

considerando che in ciascuno Stato membro le autorità competenti in materia di sicurezza e di salute sul lavoro devono essere informate, prima dell'inizio dei lavori della realizzazione di lavori la cui importanza supera una determinata soglia;

considerando che, all'atto della realizzazione di un'opera, una carenza di coordinamento in particolare dovuta alla presenza simultanea o successiva di imprese differenti su uno stesso cantiere temporaneo o mobile può comportare un numero elevato di infortuni del lavoro;

considerando che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera;

considerando che il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute di lavoratori;




Adattamento applicativo per settori particolari

Università
Istruzione
Forze armate e polizia
Vigili del fuoco
Strutture giudiziarie
Carceri

Aspetti di competenza specifica


D.M. 10.3.98






Una trasposizione "all'italiana"

E' come se...





La "riorganizzazione" operata dal "Testo Unico"





“Testo Unico”: una revisione in chiave europea?

↘ ... le domande:

IL D.Lgs.81/08 È DAVVERO UN TESTO UNICO?

IL “TESTO UNICO” È (PIÙ) COERENTE
L’IMPOSTAZIONE A LIVELLO EUROPEO?

IL “TESTO UNICO” CONSENTE DI COMPRENDERE
IL DISEGNO A LIVELLO EUROPEO?

A VOI IL GIUDIZIO!

In ogni caso:

finché saremo in Europa ogni modifica delle norme
(probabilmente anche imposta dalla UE) porterà ad una
impostazione delle norme sempre più allineata con l’approccio europeo
**SAREBBE OPPORTUNO ALLINEARSI UNA VOLTA PER TUTTE
MA PER FARLO: OCCORRE CONOSCERLO!**



Uno sguardo a cosa succede in Europea...

➔ ... uno sguardo oltre che doveroso anche opportuno






La strategia comunitaria

➔ ... la strategia 2007-2012

La **strategia comunitaria** **per la salute e la sicurezza** **sul luogo di lavoro**

stabilisce il quadro di riferimento per la politica europea in materia di salute e sicurezza.

*"Testo Unico":
in che misura ne tiene conto?*





La strategia comunitaria 2007-2012

Attuazione di un quadro legislativo moderno ed efficace

Al fine di proteggere il lavoratore, è essenziale **adattare il quadro giuridico all'evoluzione del mondo del lavoro e agli ultimi progressi tecnici.**

La Commissione esaminerà, ad esempio, la possibilità di avviare iniziative in materia di **rischi osteomuscolari** ovvero nel settore degli **agenti cancerogeni.**

Adattare il quadro giuridico **significa semplificarlo e renderlo maggiormente efficace.**

La Commissione sottolinea che la semplificazione della legislazione deve avvenire senza riduzione dei livelli di protezione attuali.

*"Testo Unico": semplificazione?
 efficacia?*



La strategia comunitaria 2007-2012

Favorire lo sviluppo e l'attuazione delle strategie nazionali

prevenzione e sorveglianza della salute;
riabilitazione e reintegrazione dei lavoratori;
risposte ai cambiamenti sociali e demografici (invecchiamento della popolazione, lavoro dei giovani);
coordinamento delle politiche sanitarie e di sicurezza sul lavoro
coordinamento fra le politiche di sanità pubblica, sviluppo regionale e coesione sociale, appalti pubblici, occupazione e ristrutturazioni.

"Testo Unico": *integrazione?*
 strategie?
 coordinamento?



La strategia comunitaria 2007-2012

Favorire i cambiamenti di comportamento

I **cambiamenti di comportamento** devono essere incoraggiati tanto a scuola come nelle imprese.

Al fine di **integrare la salute e la sicurezza nei programmi d'istruzione e di formazione**, la Commissione invita gli Stati membri a utilizzare maggiormente il potenziale offerto dal **Fondo sociale europeo** e da altri fondi comunitari.

La **sensibilizzazione all'interno dell'impresa** può essere favorita grazie a misure e a incentivi economici di tipo diretto o indiretto, come ad esempio tramite riduzioni di contributi sociali o di premi assicurativi, ovvero attraverso aiuti economici.

*"Testo Unico": Formazione facoltativa auto-finanziata!
Sensibilizzazione?*



La strategia comunitaria 2007-2012

Far fronte a rischi nuovi e sempre più importanti

È essenziale **potenziare la ricerca scientifica** al fine di anticipare, individuare e fronteggiare i rischi nuovi in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro.

A livello comunitario, la ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro è sostenuta tramite il 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo.

A livello nazionale, la Commissione incoraggia il **ravvicinamento dei programmi di ricerca degli Stati membri**.

Fra i problemi di salute che rischiano di divenire sempre più importanti e di determinare una definitiva incapacità al lavoro, figura la **depressione**. È quindi necessario favorire la **salute mentale sul luogo di lavoro**, ad esempio migliorando la prevenzione della **violenza e delle molestie sul lavoro**, nonché lottando contro lo **stress**.

“Testo Unico”: *Ricerca?*
 Ricerca internazionale?



La strategia comunitaria 2007-2012

Migliorare il controllo dei progressi compiuti

La Commissione raccoglierà dati statistici e informazioni sulle strategie nazionali; inoltre svilupperà indicatori qualitativi che consentano di valutare meglio i progressi compiuti in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro

“Testo Unico”: *Monitoraggio di un processo*
Audit



La strategia comunitaria 2007-2012

Promuovere la sicurezza e la salute a livello internazionale

Al fine di migliorare le norme sul lavoro nel mondo intero, l'Unione europea si adopererà per intensificare la sua cooperazione con i paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIT) e l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Essa promuoverà, ad esempio:

l'applicazione della **strategia globale in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, adottata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 2003,**

la ratifica della convenzione sul quadro promozionale per la sicurezza e la salute sul lavoro, adottata nel 2006,

le misure che vietano l'utilizzazione dell'amianto.

Prevenzione: una strategia globale

Promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro

Report IV(1)

Promotional framework for occupational safety and health

Fourth item on the agenda

Non solo Europa ma allineamento agli Atti internazionali



SICUREZZA IN EUROPA: aumentare la competitività delle Imprese



saper volare verso la sicurezza
... per poter competere in Europa e non solo...



Buon volo!
GRAZIE PER L'ATTENZIONE!